



TRIBUNALE DI ENNA

Sezione civile

Il Giudice dell'esecuzione,

nel procedimento di espropriazione forzata promosso da [redacted] nei confronti di [redacted]

viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.12.2023;

vista la documentazione depositata da parte creditrice ricorrente;

rilevato che il decreto ingiuntivo posta a base dell'esecuzione è stato oggetto di opposizione, rigettata con sentenza dal Tribunale di Enna;

ritenuto peraltro che il decreto ingiuntivo in questione non deriva da un rapporto tra professionista e consumatore;

ritenuto pertanto che non occorre assegnare alcun termine all'esecutato per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo;

ritenuto che va conseguentemente disposta la ripresa delle operazioni di vendita già delegate;

p.t.m.

dispone che il professionista delegato riprenda senza indugio le operazioni di vendita delegate.

Si comunichi.

Enna, 19 gennaio 2024

IL G.E.

Davide Palazzo